

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri Delegati degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Nota inviata via e-mail

E p.c.

Ai Componenti del Direttivo

Al Sig. Consigliere Nazionale
Ing. Gaetano Fedè

Al Coordinatore Comitato Iuniores
Ing. Vito Agosta

LORO SEDI

Prot. n° 130/17

Palermo, 09/11/2017

Oggetto: Sospeso il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 32 della L.R. 7/2003.

Con sentenza n. 232 del 26 settembre 2017, la Corte Costituzionale, nel merito della questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento all'articolo 16 "Recepimento con modifiche dell'articolo 94 'Autorizzazione per l'inizio dei lavori' del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380" si è conclusivamente pronunciata come segue:

1. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 comma 1: "1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 7/2003".

2. dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 comma 3: "3. Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico del Genio Civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio tecnico del Genio Civile prima del deposito presso il Comune del certificato di agibilità".

Il Dipartimento regionale Tecnico, con nota 221557 del 09/11/2017 ha disposto che dalla data di pubblicazione sulla G. U. della suddetta sentenza, devono applicarsi le disposizioni dettate dall'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Aggiungendo che, nelle more di un eventuale confronto istituzionale sulla questione, che il



Governo Regionale valuterà se ed in che termini intraprendere, gli Uffici del Genio Civile dovranno sospendere con effetto immediato le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, applicando le disposizioni dettate dall'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il Dipartimento si è riservato di impartire ulteriori disposizioni, per quanto attiene alle attestazioni di deposito già rilasciate, per le quali non si è ancora provveduto al rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.